



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014-2020
Obiettivo Convergenza

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 suppl. del 06/10/2014, modificato dal Regolamento Regionale n. 2 del 10 gennaio 2019, pubblicato sul BURP n. 5 suppl. del 17/01/2019, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, modificato dal Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14/06/2017 –

Titolo II – Capo 1 (Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese) –

Avviso per la presentazione di progetti promossi da GRANDI IMPRESE ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento.

Premesse

1. Il presente Avviso rende operative le disposizioni previste dal Titolo II - Capo 1 (Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese) del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 suppl. del 06/10/2014, modificato dal Regolamento Regionale n. 2 del 10 gennaio 2019, pubblicato sul BURP n. 5 suppl. del 17/01/2019, di seguito "Regolamento regionale", con riferimento ai progetti presentati da grandi imprese.
2. Gli interventi da agevolare sono selezionati con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del Regolamento regionale.
3. La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi, che procederà all'attuazione anche mediante il coinvolgimento dell'Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.
Puglia Sviluppo S.p.A. si occuperà della gestione della presente misura agevolativa in quanto designato quale Soggetto intermediario ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e della D.G.R. n. 2445 del 21 novembre 2014.

Art. 1 - Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessive disponibili destinate all'agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso ammontano a 80 milioni di euro a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione e assegnati all'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale".
2. Dette risorse, potranno essere implementate con ulteriori finanziamenti rivenienti dal P.O.R. Puglia 2014/2020, modificato dalla Commissione Europea e, adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 2029 del 15/11/2018 (BURP n. 157 del 10.12.2018) come di seguito specificato:
 - a) per gli investimenti di cui al successivo articolo 2 comma 3a, promossi da grandi imprese: Asse I "Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione", obiettivo specifico:
 - o 1a "Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese", Azione 1.1 "Interventi di Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi", Azione 1.2 "Interventi di sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione e dell'industrializzazione dei risultati della ricerca".
 - b) per gli investimenti delle PMI aderenti:
 - Asse III "Competitività delle Piccole e Medie Imprese" – obiettivi specifici:
 - o 3a "Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo", Azione 3.1 "Interventi per il rilancio e la propensione agli investimenti del sistema produttivo";
 - o 3d "Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", Azione 3.5 "Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi";





UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

- 3e "Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI", Azione 3.7 "Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI".
 - Asse I "Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione" – obiettivo specifico:
 - 1a "Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese", Azione 1.1 "Interventi di sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi" e Azione 1.3 "Interventi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle imprese".
 - 3. L'Avviso contribuisce in via prioritaria al perseguimento dell'indicatore di output CO01 "Numero di imprese che ricevono un sostegno" di cui alle seguenti priorità di investimento del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020:
 - 1.b) "Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore";
 - 3.a) "Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese";
 - 3.b) "Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione";
 - 3.c) "Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi".
- L'Avviso potrà contribuire, anche in relazione alle peculiarità degli interventi, al perseguimento di ulteriori indicatori, secondo le indicazioni riportate nel documento denominato "Nota metodologica per il monitoraggio fisico degli Indicatori di output FESR", POS C.3-Allegato 1 al Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-2020.

Art. 2 – Operatività ed oggetto dell'intervento

1. Le istanze alla fase di accesso possono essere presentate a partire dal 15 giugno 2015 come da Determina Dirigenziale n. 973 del 29/05/2015.
2. Le istanze di accesso devono riguardare programmi di investimento, denominati Contratti di Programma, di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 5 milioni di euro e 100 milioni di euro. In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) 651/2014 paragrafo 13: *"Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche¹ sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto² per i grandi progetti di investimento"*.
3. I programmi di investimento delle grandi imprese possono riguardare:
 - a. progetti di Ricerca e Sviluppo di cui al successivo articolo 8 che possono essere integrati con progetti industriali a sostegno della valorizzazione economica dell'innovazione e dell'industrializzazione dei risultati della ricerca;
 - b. progetti industriali per lo sfruttamento di tecnologie o soluzioni innovative nei processi, nei prodotti/servizi e nell'organizzazione.
4. I programmi di investimento promossi dalle PMI aderenti, di cui al successivo articolo 3, comma 2, devono riguardare investimenti in attivi materiali, che devono essere obbligatoriamente integrati con investimenti in ricerca e sviluppo di cui al successivo articolo 8 e/o con investimenti in innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione di cui al successivo articolo 9. Inoltre, il progetto delle PMI aderenti può essere integrato con investimenti per l'acquisizione di servizi di cui al successivo articolo 10.
5. Gli aiuti possono essere concessi con i seguenti limiti:
 - a) Nell'ambito degli aiuti in Attivi Materiali:

¹ intendendosi le province pugliesi.

² secondo quanto esplicitato al successivo comma 5 lettera a1.





UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

- a1. grandi imprese: tasso di aiuto corretto³, così come calcolato secondo la formula esposta al punto 20 dell'articolo 2 del Regolamento in esenzione;
- a2. PMI aderenti: aiuto non superiore a 10 milioni di Euro per media impresa e 5 milioni di Euro per piccola impresa.
- b) Le agevolazioni, compresa l'eventuale maggiorazione, per gli investimenti in ricerca e sviluppo promossi da grandi imprese, non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile, i seguenti importi per impresa:
 - i. se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 20 milioni di Euro per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale;
 - ii. se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 15 milioni di Euro per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale.
- c) Le agevolazioni, compresa l'eventuale maggiorazione, per gli investimenti in ricerca e sviluppo promossi da medie imprese aderenti non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile, per impresa, i seguenti importi:
 - i. Euro 10 milioni per attività di ricerca industriale;
 - ii. Euro 7,5 milioni per attività di sviluppo sperimentale;
 - iii. Euro 1 milione per gli studi di fattibilità tecnica;
 - iv. Euro 4 milioni per i brevetti.
- d) Le agevolazioni, compresa l'eventuale maggiorazione, per gli investimenti in ricerca e sviluppo promossi da piccole imprese aderenti non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile, per impresa, i seguenti importi:
 - i. Euro 5 milioni per attività di ricerca industriale;
 - ii. Euro 3,5 milioni per attività di sviluppo sperimentale;
 - iii. Euro 0,5 milioni per gli studi di fattibilità tecnica;
 - iv. Euro 2 milioni per i brevetti.
- e) Gli aiuti all'innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione delle PMI aderenti non possono superare 1 milione di Euro per impresa e 7,5 milioni per progetto. Il limite degli aiuti alle spese per la messa a disposizione di personale altamente qualificato è pari a 1 milione di Euro per progetto.
- f) Le agevolazioni per gli investimenti per l'acquisizione di servizi da parte delle PMI non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile, i seguenti importi:
 - i. 300 mila Euro per la media impresa, 200 mila euro per la piccola impresa e 2 milioni di Euro per contratto di programma per acquisizione di Servizi di consulenza di cui all'art. 65 del Regolamento regionale;
 - ii. 100 mila Euro per impresa per la partecipazione a fiere e 2 milioni di Euro per contratto di programma di cui all'art. 67 del Regolamento regionale. Dette soglie sono incrementate del 20% per le imprese che si associano nella forma della rete d'impresa e per le imprese che abbiano conseguito il rating di legalità.

³ "Importo di aiuto corretto": importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{importo massimo di aiuto} = R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C)$$

dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui è concesso l'aiuto, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI; A sono i primi 50 milioni di EURO di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di EURO e 100 milioni di EURO e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di EURO.





UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Art. 3 – Soggetti Beneficiari

1. Può presentare domanda per le agevolazioni di cui al presente Avviso una impresa di grande dimensione, come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., in regime di contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbia già approvato almeno due bilanci. Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di grande dimensione non attiva, l'impresa di grande dimensione controllante deve avere approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della domanda.
2. I Contratti di Programma possono prevedere, oltre al programma di investimento della grande impresa proponente, che ne assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale, anche programmi di investimento di altre piccole e medie imprese, in regime di contabilità ordinaria, associate alla grande impresa proponente.
3. I Contratti di Programma possono prevedere programmi di investimento anche da parte di due o più grandi imprese, purché una sola impresa tra esse (grande impresa proponente) assuma la responsabilità della proposta contrattuale ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale.
4. Nel caso in cui il Contratto di Programma proposto dalla grande impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI o altre grandi imprese alla data di presentazione della domanda, almeno i 2/3 delle imprese partecipanti al contratto di programma, devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della istanza di accesso. L'eventuale PMI aderente non attiva deve essere partecipata per oltre il 50% da altra PMI attiva che abbia già approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso.
5. Nell'ambito del Contratto di Programma, l'iniziativa imprenditoriale di competenza della grande impresa proponente deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo complessivo del contratto e ciascun programma di investimento realizzato da micro, piccole e medie imprese aderenti deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 1 milione.
6. Il Contratto di Programma può indicare la necessità della realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali al medesimo, i cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche. In tale ipotesi è consentito il ricorso alla procedura negoziale di cui all'art. 6 comma 4 del Regolamento regionale.
7. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono:
 - a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese;
 - b) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
 - c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - d) non rientrare tra coloro per i quali risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 ed operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria; della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
 - e) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - f) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - g) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2 del Regolamento di esenzione;
 - h) non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegnano a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento per il quale è richiesto l'aiuto.





UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Art. 4 – Iniziative ammissibili

1. In coerenza con l'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, con il documento "Strategia regionale per la specializzazione intelligente" (Smart Puglia 2020), approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1732 del 1° agosto 2014 e s.m.i. e con il documento "La Puglia delle Key Enabling Technologies" - 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia), le iniziative proposte devono essere riconducibili alle aree di innovazione di seguito riportate:

a. Area di innovazione **Manifattura sostenibile**

- Fabbrica intelligente
Settori applicativi: Meccanica, Manifatturiero, Trasporti (automotive, ferroviario, navale)
- Aerospazio - Aeronautica
- Meccatronica

b. Area di innovazione **Salute dell'uomo e dell'ambiente**

- Benessere della persona
Settori applicativi: Terapie innovative e farmaceutica, diagnostica, bioinformatica
- Green Blue economy
Settori applicativi: Tecnologie per le energie, ambiente e territorio
- Agroalimentare - Agroindustria

c. Area di innovazione **Comunità digitali, creative e inclusive**

- Industria culturale e creativa
Settori applicativi: Social Innovation
- Beni culturali
Settori applicativi: Beni culturali.

2. Le aree di innovazione ed i settori applicativi di riferimento devono essere, a loro volta, collegabili alle KETs - Tecnologie chiave abilitanti⁴:

- Micro e Nanoelettronica
- Nanotecnologie
- Biotecnologie
- Fotonica
- Materiali avanzati
- Tecnologie di produzione avanzata.

Si evidenzia che l'*Information and Communications Technology* opera in maniera trasversale rispetto alle aree di innovazione elencate al comma precedente.

3. Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 1 e 13 del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. sono esclusi i seguenti settori:
 - pesca e acquacoltura;
 - produzione primaria di prodotti agricoli;
 - settore del carbone;

⁴ Tecnologie abilitanti e di supporto alle Aree di specializzazione tecnologica regionali definite nella COM (2012) 391 "Una strategia europea per le tecnologie abilitanti".





UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

- siderurgia;
 - costruzione navale;
 - fibre sintetiche;
 - trasporti e relative infrastrutture;
 - produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
 - trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- Sono, altresì, escluse le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita.

4. Sono ammissibili gli investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione "C" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007" ad eccezione delle divisioni, gruppi e classi di cui alla sezione "C" afferenti i settori esclusi riportati nel precedente comma 3 e di seguito indicati:

12.0 "Industria del tabacco";

19 "Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio" ad eccezione del 19.20.40 "Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale";

20.6 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali";

24.1 "Siderurgia";

24.2 "Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)";

30.11.02 "Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)".

33.15 "Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i motori)", limitatamente alla "riparazione e manutenzione ordinaria di navi".

5. Sono ammissibili anche gli investimenti riguardanti i seguenti servizi di cui alla "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007": "52", "58", "59", "61", "62", "63" limitatamente alle sottocategorie "63.11.20", "63.11.30", "63.12.00" e "63.91.00", "71.2", "72", "82" limitatamente alla sottocategoria "82.20.00 attività dei call center", nonché le sottocategorie:

- "38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi, limitatamente ai rifiuti di amianto".
- "38.31.10 Demolizione di carcasse";
- "38.31.20 Cantieri di demolizione navali";
- "38.32.10 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici";
- "38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche";
- "38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse". Tale Codice è ammissibile esclusivamente per il riciclaggio di rifiuti industriali e biomasse".

Si chiarisce che la classe 38.32 "Recupero e cernita dei materiali" si riferisce agli impianti finalizzati alla materia prima secondaria (end of waste) per la trasformazione di rifiuti metallici e non metallici, rottami ed altri oggetti, usati o meno, in materie prime secondarie, comprendendo di solito un processo di trasformazione meccanica o chimica.

6. Attesa la necessità di garantire idoneo raccordo con la Pianificazione e Programmazione vigente nel settore di gestione dei rifiuti, le proposte progettuali di cui ai codici Ateco riferiti alle attività di valorizzazione dei rifiuti saranno ammesse previa acquisizione di esito favorevole da parte del Tavolo Tecnico costituito da Dipartimento





UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, AGER, Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e Puglia Sviluppo S.p.A. Tale Tavolo Tecnico si riunisce con cadenza mensile per l'istruttoria delle istanze ricevute; è consentito un unico rinvio per approfondimenti istruttori.

Infine, con esclusivo riferimento ai progetti ricadenti nell'ambito della sottocategoria "38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi, limitatamente ai rifiuti di amianto" saranno valutate favorevolmente le iniziative che prevedano esclusivamente il trattamento e smaltimento del rifiuto di amianto raccolto nell'ambito della Regione Puglia. Le tariffe applicate dovranno essere espresse nel business plan e dovranno tenere conto dei benefici rivenienti dall'agevolazione richiesta sul piano economico finanziario dell'impresa.

Art. 5 – Localizzazione

1. Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 della modifica al Regolamento Regionale n. 17 del 2014, per delocalizzazione si intende il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Si chiarisce che si configura il trasferimento se:
 - il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e
 - vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.
3. L'impresa decade dal beneficio dell'aiuto se questa, o altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, delocalizza sia secondo quanto descritto al comma precedente sia se delocalizza l'attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall'Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 6 – Investimenti iniziali

1. Gli investimenti in Attivi Materiali riguardano:
 - a. la realizzazione di nuove unità produttive;
 - b. l'ampliamento di unità produttive esistenti;
 - c. la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
 - d. un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
2. Per la tipologia di investimento di cui alla lett. c) del precedente comma, i costi ammissibili devono superare almeno il 200% del valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.
3. Per quanto concerne la tipologia di investimento di cui alla lett. d) del comma 1, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare.
4. Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti finalizzati alla mera sostituzione di impianti.
5. Le imprese beneficiarie confermano di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegnano a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento per il quale è richiesto l'aiuto.





UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

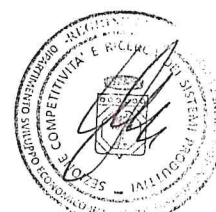
6. Le imprese beneficiarie degli aiuti disciplinati dal presente Avviso si impegnano al mantenimento dei livelli occupazionali presenti nel territorio della Regione Puglia e al loro incremento presso le unità locali oggetto di agevolazione. Tale obbligo è assunto per l'anno a regime e i successivi tre anni.
7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nelle Immobilizzazioni del beneficiario per almeno 5 anni dalla data di completamento dell'investimento; per le PMI il termine suddetto è di cinque anni in relazione alle opere murarie e assimilate e per gli investimenti in attivi immateriali e di tre anni per i restanti investimenti. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.
8. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti con le intensità riportate nel successivo articolo 11 del presente Avviso.

Art. 7 - Spese di investimento ammissibili in Attivi Materiali

1. Nell'ambito degli Attivi Materiali sono ammissibili le spese per:
 - a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
 - b. opere murarie e assimilabili (incluso l'acquisto dell'immobile);
 - c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività di rappresentanza;
 - d. acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.
2. Con riferimento al comma precedente, lettera b) le spese per opere murarie e assimilabili relative ad interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione sono ammissibili solo nei casi in cui l'impresa dimostri, attraverso una relazione dettagliata, corredata da documentazione probatoria, che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo. In caso di acquisto di immobili, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 paragrafo 6 del Regolamento 651/2014 e s.m.i., sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; la transazione avviene a condizioni di mercato. Non è ammissibile l'acquisto di immobili che siano stati oggetto di agevolazione nei dieci anni precedenti come stabilito dall'articolo 18, comma 1 lettera c) del D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
3. Con riferimento al comma 1, lettera c., sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali, costituiti oltre che da programmi informatici anche dalle spese di cui alla precedente lettera d., sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

Gli attivi immateriali sono ammissibili se soddisfano le seguenti condizioni:

- essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 - essere ammortizzabili;
 - essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, e figurare all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni.
4. Per le PMI aderenti sono ammissibili anche le spese relative a studi preliminari di fattibilità nel limite del 1,5% dell'importo complessivo delle spese ammissibili. Le spese per progettazioni e direzione lavori sono finanziabili nel limite del 6% delle voci di cui alla lettera b) del comma 1.





UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

5. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano".
6. Non sono ammesse, altresì, le spese relative all'acquisto di mezzi mobili targati.
7. L'area dell'immobile destinata ad uffici, ritenuta congrua, è costituita da una superficie pari a 25 mq per addetto. Inoltre, si ritiene ammissibile la casa del custode nel limite di 100 mq e una superficie per sala riunioni nel limite di 60 mq. Resta inteso che l'impresa dovrà dimostrare, in sede di rendicontazione finale, nel caso di alloggio del custode, l'assunzione di un addetto con tale qualifica.
8. Non sono comunque ammissibili:
 - a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
 - b. le spese relative all'acquisto di scorte;
 - c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
 - d. i titoli di spesa regolati in contanti;
 - e. le spese di pura sostituzione;
 - f. le spese di funzionamento in generale;
 - g. le spese in leasing;
 - h. tutte le spese non capitalizzate ad eccezione di quanto previsto dalla vigente normativa per le spese di Ricerca e Sviluppo ed altresì delle spese relative alle consulenze per l'Innovazione (Titolo V Capo 2) e per Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi (Titolo IV);
 - i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
 - j. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
 - k. le spese per opere murarie e assimilabili, ad eccezione di quelle relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché di quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l'impresa dimostri che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo;
 - l. il suolo aziendale e sue sistemazioni oltre il limite del 5% dell'importo dell'investimento in attivi materiali.

Art. 8 – Investimenti in Ricerca e Sviluppo

1. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo trovano applicazione le disposizioni del Capo 1 del Titolo V del Regolamento regionale.
2. Gli investimenti ammissibili riguardano le seguenti categorie di intervento:
 - a) ricerca industriale;
 - b) sviluppo sperimentale.
 Inoltre, esclusivamente per le PMI aderenti, per ciascuna categoria di intervento sono anche ammissibili investimenti relativi a:
 - c) studi di fattibilità tecnica.
3. Sono ammissibili le seguenti spese:
 - a. spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca), a condizione che lo stesso sia operante nelle unità locali ubicate nella regione; a tal fine, si procederà ad effettuare la verifica secondo una procedura dei costi standard (secondo le disposizioni del Decreto Interministeriale MIUR MISE prot. n.116 del 24/01/2018 "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi Fesr 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale" circolarizzato con nota del 21 marzo 2018 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n.4879);
 - b. i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti alla durata del





UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, secondo le previsioni del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139;

- c. i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato tramite una transazione effettuata e che non comporti elementi di collusione, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
 - d. le ulteriori spese generali direttamente imputabili al progetto;
 - e. altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
4. Tra i costi ammissibili rientrano quelli per ricerche acquisite contrattualmente: Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Centri e Laboratori di ricerca privati, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.
 5. Nel caso in cui il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi abbiano partecipazioni reciproche a livello societario o abbiano i medesimi amministratori la spesa dovrà essere rendicontata al costo al netto di ogni ricarico. Ai fini del riconoscimento dei costi relativi a questa voce, dovrà essere presentata dettagliata documentazione tecnico-economica sufficiente a dimostrare le motivazioni della scelta effettuata nonché la congruenza dei costi preventivati. Dovranno, infine, essere chiaramente indicati i risultati acquisibili a valle dell'intervento, la cui proprietà deve rimanere in testa al soggetto beneficiario del contributo.
 6. I beneficiari di aiuti alla ricerca e allo sviluppo possono sfruttare i risultati ottenuti nel territorio nazionale e in altri Stati membri.
 7. Nel caso di aiuti a progetti con attività di cui alla lett. a) e/o alla lett. b) del precedente comma 2 del presente articolo, realizzati in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto di ricerca specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore all'intensità di aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria.
 8. I costi indiretti, inquadrati nelle spese generali della lettera d. del comma 1 dell'art. 74 del Regolamento 17/2014 e s.m.i. direttamente imputabili al progetto, saranno riconosciuti secondo la metodologia del "finanziamento a tasso forfettario" mediante l'applicazione del tasso del 18% sui costi diretti ammissibili in Ricerca e Sviluppo, conformemente a quanto previsto dall'art. 68 del Regolamento UE n. 1303/2013. I costi diretti si identificano con le voci di spesa di cui alle lettere a., b., c. limitatamente alle conoscenze ed ai brevetti ed e. del precedente comma 3.

Art. 9 - Investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione proposti dalle PMI aderenti

1. Per gli investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione proposti dalle PMI aderenti, trovano applicazione le disposizioni del Capo 2 del Titolo V del Regolamento regionale.
2. I programmi di innovazione ammissibili a finanziamento riguardano:
 - Sezione I
 - a. servizi di consulenza in materia di innovazione;
 - b. servizi di consulenza e di supporto all'innovazione;
 - c. messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca;
 - Sezione II
 - d. servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione.
3. I servizi di consulenza in materia di innovazione di cui alla Sezione I del presente articolo, lettera a., sono:
 - la consulenza in materia di innovazione delle imprese;
 - la consulenza tecnologica per l'introduzione di nuove tecnologie;
 - i servizi di trasferimento di tecnologia;
 - la consulenza per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
4. I servizi di consulenza di supporto all'innovazione delle imprese di cui alla Sezione I del presente articolo, lettera b., ammissibili sono:





UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

- la consultazione di banche dati e biblioteche tecniche;
 - le ricerche di mercato;
 - l'utilizzazione di laboratori;
 - l'etichettatura di qualità, test.
5. I programmi di investimento concernenti l'utilizzo di personale altamente qualificato, di cui alla Sezione I del presente articolo, lettera c. devono essere connessi ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione della PMI che riceve l'aiuto ed il personale impiegato non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a nuova funzione creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione. Gli organismi di ricerca che mettono a disposizione il personale altamente qualificato e le imprese beneficiarie dell'aiuto devono avere, al momento della richiesta e nei sei mesi precedenti, assetti proprietari sostanzialmente distinti. In ogni caso, tra di essi non possono intercorrere rapporti di controllo. In tale voce, sono agevolabili le spese relative al personale in possesso di un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato.
6. I servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione ammissibili, di cui alla Sezione II del presente articolo, lettera d., sono quelli strettamente necessari per la progettazione e realizzazione di nuovi processi, ovvero la reingegnerizzazione e ottimizzazione di processi esistenti, attraverso l'Information Technology, al fine di migliorare la redditività delle imprese e riguardano:
- l'acquisizione e l'applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi od in altri ambiti;
 - l'acquisizione e l'applicazione al processo produttivo di servizi tecnico-scientifici;
 - l'acquisizione e l'applicazione al processo produttivo di beni e servizi che consentano un miglioramento del processo produttivo in quanto tale o che sono essenziali per l'innovazione di prodotto;
 - innovazione dell'organizzazione (es. tecniche di leadership e teamwork, gestione delle risorse umane, organizzazione dell'ufficio commerciale, controllo di gestione).
7. I beneficiari di aiuti all'innovazione possono sfruttare i risultati ottenuti nel territorio nazionale e in altri Stati membri. I servizi di cui alle lettere a., b. e d. del comma 2 del presente articolo devono riguardare spese per l'acquisto di servizi su specifiche problematiche direttamente afferenti al progetto di investimento presentato, non devono rivestire carattere continuativo o periodico e non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno del soggetto beneficiario. I servizi devono essere erogati da soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
8. Le agevolazioni per la messa a disposizione di personale altamente qualificato di cui alla lettera c. del precedente comma 2 del presente articolo sono concesse per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

Art. 10 – Investimenti per l'acquisizione di servizi proposti dalle PMI aderenti

1. Per gli aiuti per la consulenza proposti dalle PMI aderenti trovano applicazione le disposizioni del Titolo IV del Regolamento regionale.
2. Gli investimenti per l'acquisizione di servizi ammissibili sono:
 - a) l'acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali, descritti e disciplinati dagli articoli 65 e 66 Capo 1 del Titolo IV del Regolamento regionale e riguardano l'ambiente, la responsabilità sociale ed etica, l'internazionalizzazione d'impresa e l'e-business;





UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

- b) la partecipazione a fiere, descritta e disciplinata dagli articoli 67 e 68 Capo 2 del Titolo IV del Regolamento regionale.

Art. 11 - Intensità di aiuto

1. Per investimenti in Attivi Materiali di importo ammissibile inferiore a 50.000.000,00 di euro, le agevolazioni per le spese ammissibili di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7 comma 1 sono concesse, sotto la forma di contributi in conto impianti, nei seguenti limiti:
 - 15% per le grandi imprese;
 - 20% per le medie imprese;
 - 25% per le piccole imprese.
2. Per investimenti in Attivi Materiali di importo ammissibile inferiore a 50.000.000,00 di euro, le agevolazioni per le spese ammissibili di cui alle lettere c) e d) dell'art. 7 comma 1, nonché – limitatamente alle PMI aderenti – delle spese per gli studi preliminari di fattibilità e per progettazioni e direzione lavori, nei limiti fissati dall'art. 7 comma 4, sono concesse, sotto la forma di contributi in conto impianti, nei seguenti limiti:
 - 25% per le grandi imprese;
 - 35% per le medie imprese;
 - 45% per le piccole imprese.
3. Per gli investimenti in Attivi Materiali delle grandi imprese di importo pari o superiore a 50.000.000,00 di euro, le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 7, comma 1, sono concesse nel limite del 18%.
4. Le intensità di aiuto di cui al precedente comma 1 possono essere ulteriormente incrementate al ricorrere delle seguenti circostanze:
 - a. per le imprese che si associano nella forma della rete d'impresa e per le piccole e medie imprese che hanno conseguito il rating di legalità, nella misura di 5 punti percentuali. Se la rete di impresa è partecipata da una start up e/o da una impresa innovativa, come definita all'art. 41 del Regolamento Regionale e s.m.i., coinvolta attivamente nel Contratto di Programma, ancorché non aderente allo stesso, l'incremento è di 10 punti percentuali. Le condizioni di cui alla presente lettera devono sussistere almeno fino alla data di erogazione finale del contributo;
 - b. per le imprese che prevedono un incremento occupazionale pari almeno ad 1 ULA per ogni 300.000 euro di contributo ricevuto o che si obbligano al mantenimento del livello occupazionale a regime per un periodo di tempo superiore di almeno un anno oltre ai tre successivi all'anno a regime, l'incremento è di 5 punti percentuali;
 - c. per le imprese che dimostrano particolare attenzione all'occupazione femminile (con il raggiungimento del 50% di donne occupate in almeno una delle categorie di lavoratori impiegati nell'esercizio a regime e nei tre esercizi successivi) o alla valorizzazione del capitale umano entro il terzo anno successivo all'esercizio a regime (attraverso l'adozione e l'impegno a rispettare un piano di alta formazione, anche aperta a titolo gratuito a personale esterno all'impresa, e/o l'attivazione di progetti di alternanza Scuola-Lavoro, partecipazione come soci in ITS o altri progetti strategici in tema di istruzione e formazione, e/o l'acquisizione di certificazione etica e sociale, iniziative tese alla conciliazione vita-lavoro e/o la realizzazione di progetti per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, inclusi i soggetti svantaggiati) in attuazione alla Legge Regionale del 9 agosto 2019, n. 36, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 9 agosto 2019 "Valorizzazione delle risorse immateriali delle imprese per lo sviluppo dell'economia pugliese", l'incremento è di 5 punti percentuali;
 - d. per le imprese che implementano sistemi produttivi sostenibili, in linea con i principi di economia circolare, con un impatto duraturo e di lungo termine (da implementare entro il terzo anno successivo a quello a regime), l'incremento è di 5 punti percentuali;
 - e. per imprese che realizzano spese necessarie all'acquisto e al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili, l'incremento è di 10 punti percentuali. Per "immobili esistenti e non utilizzati",



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

si intendono i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati⁵. L'inagibilità o inabitabilità, attestata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo, deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d) e art. 10, lettera c), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380) e l'immobile non deve essere utilizzato, neanche per usi difforni rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata, corredata da documentazione fotografica. Il 10% di premialità si calcola esclusivamente con riferimento alle spese realizzate su immobili rientranti nella predetta fattispecie;

- f. per le imprese che localizzano l'iniziativa nell'ambito delle due ZES pugliesi, "Adriatica" e "Jonica", nella misura di 5 punti percentuali. Tale localizzazione deve sussistere almeno fino ai 5 anni successivi all'ultimazione degli investimenti.

Dette premialità sono da considerarsi cumulabili tra loro sino al raggiungimento dell'intensità massima di aiuto prevista dalla Carta degli Aiuti vigente per gli Attivi Materiali.

5. L'intensità di aiuto per le tipologie di investimento di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 8, non può superare:

- a) il 50% per le grandi imprese, il 60% per le medie imprese ed il 70% per le piccole imprese, per la ricerca industriale;
- b) il 25% per le grandi imprese, il 35% per le medie imprese ed il 45% per le piccole imprese, per lo sviluppo sperimentale.

L'intensità di aiuto prevista per le PMI aderenti relativamente alla tipologia di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 8, (studi di fattibilità tecnica) non può superare il 50% della spesa ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.

6. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8 comma 2, può essere aumentata di una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80%, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a. se il progetto:
 - prevede la collaborazione effettiva fra imprese, di cui almeno una è una PMI, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili, o
 - prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; oppure
- b. i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

7. Il subappalto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell'intensità massima di aiuto di cui al comma precedente, non è considerato come una collaborazione effettiva.

8. Le agevolazioni per le tipologie di cui al comma 2 dell'articolo 9 (aiuti all'innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione) sono concesse alle PMI aderenti nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.

9. Le agevolazioni relative ai servizi di consulenza per le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 10 sono concesse alle PMI aderenti nel limite del 45% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.

Tale limite è elevabile al 50% per le PMI aderenti che hanno ottenuto il Rating di legalità e per le imprese che si associano nella forma della rete d'impresa.

⁵ Ai sensi del decreto legislativo del 2 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44, articolo 4, comma 5, lettera b) che ha disposto una integrazione all'articolo 13, comma 3, D.L. 06 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

10. Secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 3 del Reg. 651/2014 e successive modifiche ed integrazioni: "Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto". Il momento della concessione dell'aiuto corrisponde all'adozione della determinazione di concessione provvisoria dell'aiuto.

Art. 12 – Fase di accesso

1. Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura *on line* "Contratti di Programma" messa a disposizione all'indirizzo www.sistema.puglia.it. Il soggetto proponente deve trasmettere l'istanza di accesso utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all'apposito allegato (sezione 1 in caso di impresa singola e sezione 1a ed 1b in caso di impresa proponente con imprese aderenti) mediante la registrazione e compilazione telematica attraverso il sito <http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/contrattidiprogramma>, con l'apposizione di firma digitale degli istanti.
2. La predetta istanza di accesso, che descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del Contratto di Programma, il profilo delle imprese coinvolte che realizzano il programma di investimento, nonché l'ammontare e le caratteristiche dello stesso, dovrà essere redatta obbligatoriamente utilizzando i moduli di cui agli appositi allegati al presente Avviso e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
Sezione 2 D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza;
Sezione 3 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia;
Sezione 4 Business Plan.
L'invio telematico comprenderà anche l'upload della seguente documentazione sia da parte della società proponente che delle eventuali imprese aderenti:
 - a) l'atto costitutivo e, laddove previsto, lo statuto;
 - b) i bilanci degli ultimi due esercizi;
 - c) copia del libro soci e/o documentazione equipollente;
 - d) documentazione relativa alla disponibilità della sede;
 - e) relazione sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e permessi necessari e tempistica per l'ottenimento) e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata (i titoli devono essere citati) in relazione all'attività eventualmente già svolta ed all'intervento oggetto di agevolazione; in caso di opere di cui al precedente art. 11, comma 4, lettera e., necessarie al recupero di immobili esistenti e non utilizzati (ove acquisibili e restaurabili), tale relazione dovrà essere integrata con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante quanto previsto dal predetto comma.
 - f) autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità Ambientale dell'investimento (standard sezione 5 e 5a);
 - g) D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'istanza di accesso (standard sezione 6).
 - h) in caso di opere di cui al precedente art. 7, comma 9, lettera k., l'impresa dovrà certificare, mediante apposita relazione articolata con previsioni economiche, di sviluppo tecnologico, di opportunità di innovazione e localizzative, la necessità dell'agevolazione relativa a tali spese.
3. Infine, a corredo dell'istanza di accesso, Puglia Sviluppo potrà richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttorie, nonché disporre interlocuzioni e verifiche.
4. Puglia Sviluppo, ricevute le istanze di accesso, che vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di invio telematico, avvia, se necessario anche mediante la fase dell'interlocuzione con il soggetto proponente, un esame istruttorio, al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, di praticabilità e fattibilità del progetto.

I criteri di selezione sono articolati in:





UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

- a) criteri di ammissibilità formale, ovvero di possesso dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria della domanda mediante la verifica della conformità formale della documentazione presentata e la verifica della sussistenza dei requisiti di Legge e del presente Avviso, attraverso l'esame della domanda e della documentazione allegata;
- b) criteri di ammissibilità sostanziale volta all'accertamento dell'ammissibilità della domanda, durante la quale le domande valutate formalmente ammissibili sono esaminate in relazione agli aspetti occupazionali nei territori di riferimento (al mantenimento dei livelli di ULA già presenti ed ai relativi incrementi a regime), alla coerenza con la programmazione regionale e con la strategia regionale di specializzazione intelligente. Particolare attenzione è posta all'impatto del programma di investimenti con riferimento allo sviluppo economico, alla sua cantierabilità, alla tempistica di realizzazione del progetto e alla qualità tecnica dell'operazione proposta. In dettaglio:
1. elementi di innovatività e trasferibilità della proposta;
 2. analisi degli effetti occupazionali dell'intervento, che saranno valutati con riferimento al mantenimento dell'occupazione preesistente nella Regione Puglia e all'incremento proposto, che dovrà riguardare nuove assunzioni presso l'unità oggetto di agevolazione, dovrà essere commisurato ai dati del progetto e non potrà essere costituito da trasferimenti di personale occupato in unità locali ubicate nello SEE anche con riferimento ad altre imprese in rapporto di controllo o collegamento con l'impresa proponente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- c) criteri di valutazione tecnico economica volta all'accertamento delle condizioni di ammissibilità, praticabilità e fattibilità del progetto integrato, durante la quale le domande valutate sostanzialmente ammissibili sono sottoposte ad un processo valutativo così articolato:
1. definizione degli obiettivi e, esclusivamente per le grandi imprese, effetto di incentivazione;
 2. coerenza tra la dimensione dei soggetti coinvolti e gli investimenti previsti;
 3. qualità economico-finanziaria, in termini di sostenibilità ed affidabilità dei soggetti coinvolti sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico;
 4. copertura finanziaria degli investimenti;
 5. compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio;
 6. analisi e prospettive di mercato;
 7. esame specifico in merito alla concedibilità della premialità prevista per le opere murarie di cui all'articolo 11 comma 4, lettera e.
5. Per l'esame del progetto di ricerca e sviluppo e, limitatamente alle sole PMI aderenti, per il progetto di innovazione, Puglia Sviluppo potrà avvalersi anche di un esperto (qualificato a livello di docente universitario o ricercatore iscritto al Registro digitale degli esperti del MIUR), che garantisca indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche, che provvederà a valutare la rilevanza ed il potenziale innovativo della proposta, oltre che l'esperienza maturata in materia di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione svolta in collaborazione con Università e Centri di ricerca negli ultimi 5 anni.
6. Per gli investimenti in servizi di consulenza, la valutazione terrà conto della spesa proposta dalle PMI aderenti e riguardante gli ambiti ambiente, responsabilità sociale ed etica, internazionalizzazione d'impresa ed e-business, oltre che della rilevanza delle esportazioni sul fatturato dello stesso.
7. Per la Sostenibilità Ambientale dell'investimento le sezioni 5 e 5a verranno rispettivamente verificate e valutate dall'Autorità Ambientale della Regione Puglia, sulla base delle informazioni fornite nelle apposite schede allegate al presente Avviso.
8. Le procedure di valutazione utilizzate sono indicate nell'apposito allegato al presente Avviso.
9. Puglia Sviluppo potrà richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione prodotta nonché disporre interlocuzioni e verifiche.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

10. Sulla base delle verifiche effettuate, il dirigente competente con proprio atto adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità.
11. La Giunta Regionale è periodicamente informata, con "comunicazione", circa i provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma.
12. La ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo non comporta impegni contabili, che saranno adottati all'atto della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 24 del Regolamento regionale.
13. La Regione comunica ai soggetti proponenti l'esito dell'esame di cui ai punti precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio di 60 giorni, pena la decadenza dell'istanza, entro il quale deve essere presentata la documentazione progettuale indicata nella predetta comunicazione; la comunicazione indica, altresì, anche il termine di 150 giorni, eventualmente prorogabile, dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, entro il quale deve essere presentata la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione attestante l'apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento.
14. Per gli aiuti alle grandi imprese agli investimenti di cui all'articolo 6, con il provvedimento di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo si dà atto della avvenuta verifica che la documentazione presentata dal beneficiario soddisfa il criterio di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) del Regolamento generale di esenzione, ove è previsto che il progetto non sarebbe realizzato o non sarebbe sufficientemente redditizio per il beneficiario in mancanza dell'aiuto.
15. In caso di esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, la Regione ammette le istanze valutate ammissibili con riserva. Tale circostanza viene tempestivamente comunicata alle imprese interessate, le quali hanno facoltà di presentare il progetto definitivo entro il termine perentorio indicato nella stessa comunicazione, pena la decadenza dell'istanza.

Art. 13 - Presentazione del progetto definitivo

1. Le modalità di presentazione del progetto definitivo sono stabilite dall'articolo 22 del Regolamento regionale.
2. La documentazione progettuale, di cui al comma 2 dell'articolo 22 del Regolamento regionale, dovrà essere presentata telematicamente dal soggetto proponente, utilizzando obbligatoriamente la modulistica resa disponibile sul sito e, nelle more dell'implementazione della piattaforma informatica, attraverso invio PEC, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di cui al comma 13 dell'articolo precedente.

Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui la documentazione non sia completa, la proposta è dichiarata decaduta. Il progetto definitivo deve essere trasmesso telematicamente nei termini indicati, procedendo alla compilazione della documentazione di seguito indicata, sia da parte del soggetto proponente sia da parte delle eventuali imprese aderenti:

Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;

Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi Materiali", nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa beneficiaria ed al programma proposto nonché all'andamento economico e alla situazione patrimoniale del soggetto proponente;

Sezione 3 del progetto definitivo - Formulário relativo al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

Sezione 4 del progetto definitivo - Formulário relativo all'innovazione tecnologica (limitatamente alle PMI aderenti);

Sezione 5 del progetto definitivo - Formulário relativo agli investimenti in servizi di consulenza, ove previsti (limitatamente alle PMI aderenti);

Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;

Sezione 7 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale cumulo di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della maggiorazione in R&S;

Sezione 8 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi innovazione (limitatamente alle PMI aderenti);

Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su "impegno occupazionale", "interventi integrativi salariali" e "relazione





UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

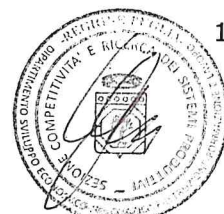
di sintesi su impatto occupazionale” esplicativa degli effetti incrementali complessivi che l’investimento stesso genera, anche in termini di:

- aumentata competitività territoriale;
- riqualificazione formativa e specialistica della forza lavoro impiegata in interventi ad alto valore aggiunto sotto il profilo innovativo e tecnologico;
- valorizzazione di imprese locali fornitrici di beni e servizi funzionali agli interventi;
- vantaggi trasversali ai fruitori dei rinnovati processi produttivi, organizzativi e gestionali che l’iniziativa comporta nella Regione Puglia;
- significativo aumento del valore della produzione riveniente dal progetto agevolato;
- impatto sull’indotto.

Sezione 10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi servizi di consulenza ove previsto (limitatamente alle PMI aderenti);

Sezione 11 del progetto definitivo - D.S.A.N. su acquisto immobili e fabbricati, ove previsto nonché all’upload della seguente documentazione, ove non fornita in sede di istanza di accesso o modificata rispetto a quanto già fornito:

- a) documentazione amministrativa relativa all’avvio dell’iter e/o all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie complete di allegati (principali elaborati grafici, lay out, etc.);
- b) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
- c) principali elaborati grafici e lay out relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore speciale;
- d) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, attestanti la piena disponibilità dell’immobile (suolo e/o fabbricati) nell’ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata di tecnico iscritto ad albo) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso dell’immobile stesso;
- e) in caso di acquisto del suolo e/o fabbricato sarà necessario produrre perizia giurata di tecnico iscritto ad albo attestante il valore del bene e la congruità dello stesso, distinguendo il valore del suolo dal valore dell’immobile;
- f) preventivi del fornitore; in caso di forniture da imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa beneficiaria, le spese per lavori e beni materiali ed immateriali, a titolo meramente esemplificativo opere murarie e assimilate, impianti, macchinari, attrezzature, programmi informatici ed arredi, possono essere ammissibili a condizione che siano supportate da perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale, che dichiari:
 - di essere in rapporto di terzietà con l’impresa fornitrice e beneficiaria (esterno all’organizzazione del proponente e di non avere vincoli di dipendenza e parentela con l’azienda o con il/i titolare/i dell’azienda proponente e fornitrice);
 - la composizione della fornitura oggetto di perizia;
 - la documentazione inerente l’acquisto relativo alla fornitura oggetto di perizia;
 - l’eventuale manodopera necessaria alla realizzazione della fornitura oggetto di perizia;
 - l’equità dei prezzi in linea con quelli di mercato;
 - l’esclusione di eventuali rifatturazioni intermedie, di provvigioni di intermediazione o di vizi derivanti da pratiche occulte o da operazioni che abbiano contribuito ad aumentare il prezzo di vendita della fornitura oggetto di perizia;
 - che l’oggetto della fornitura rientri nell’ambito della normale attività di produzione e vendita esercitata dall’impresa fornitrice;
 - la fornitura oggetto di perizia, ove pertinente, è venduta allo stato “nuovo di fabbrica”.





UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

- g) computi metrici debitamente datati e sottoscritti dal tecnico abilitato e con relativo preventivo di spesa dell'impresa realizzatrice;
- h) ultimo bilancio approvato e situazione economica e patrimoniale aggiornata, asseverata da professionista abilitato;
- i) Libro Unico del Lavoro relativo alle 12 mensilità antecedenti quella di presentazione dell'istanza di accesso con riferimento alle sedi pugliesi; nel caso il numero di ULA impiegate sia superiore a 250, invece che il LUL, sarà fornito l'elenco in excel secondo il modello reso disponibile dall'amministrazione regionale.
- Eventuale altra documentazione indicata nella comunicazione di cui al comma 12 articolo 12.
- Inoltre, in relazione alla sostenibilità ambientale dell'iniziativa, l'impresa dovrà produrre la documentazione richiesta e/o dimostrare l'avvio delle procedure necessarie all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni richiesti.
- Gli allegati sono resi disponibili sul sito www.sistema.puglia.it.

Art. 14 - Istruttoria del progetto definitivo

1. Le modalità di istruttoria del progetto definitivo sono quelle stabilite dall'articolo 23 del Regolamento regionale e s.m.i.
2. Puglia Sviluppo effettua l'istruttoria del progetto definitivo, anche attraverso interlocuzione con il soggetto proponente, verificando in particolare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta, nonché la sua cantierabilità.
3. Il soggetto proponente, entro il termine stabilito in 150 giorni, eventualmente prorogabile, ai sensi dell'articolo 12 comma 13, dovrà presentare la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione attestante l'apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento.
4. Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione di cui all'articolo precedente.
5. Al termine dell'istruttoria la Regione comunica al soggetto proponente l'esito e le relative motivazioni in caso di esclusione della proposta. In caso di esito positivo si procede secondo quanto previsto dal successivo art. 15 comma 2.
6. Ogni progetto di ricerca, sviluppo e di innovazione presentato sarà oggetto di una valutazione di congruenza tecnico – economica, con l'attribuzione di un punteggio che ne determina l'ammissibilità ovvero l'inammissibilità, secondo le procedure di valutazione indicate nell'apposito allegato al presente Avviso.

Art. 15- Concessione delle agevolazioni e modalità attuative del progetto

1. I Contratti di Programma devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione dell'esito positivo della valutazione dell'istanza di accesso, di cui al precedente articolo 12 comma 13.
Si intende quale avvio del programma la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità e dell'acquisto del terreno. Si precisa che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione.
Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il progetto di investimenti preveda anche l'acquisto dell'immobile ed il Soggetto proponente fornisca come titolo di disponibilità dell'immobile un contratto preliminare di compravendita o una proposta di acquisto accettata, tali documenti devono presentare una condizione sospensiva o l'espressa rinuncia all'applicazione delle disposizioni dell'art. 2932 c.c. da entrambe le parti.
2. Sulla base delle risultanze della fase istruttoria di cui all'articolo precedente, con atto dirigenziale si approva la proposta, si determina l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimenti, si impegna la spesa e si individua il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione del





UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Contratto di Programma di cui al successivo comma; si applica anche in questa fase quanto previsto dal precedente art. 12, comma 11.

3. Entro il termine assegnato, la Regione ed i soggetti beneficiari sottoscrivono un Contratto di Programma, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del progetto.
4. L'erogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione Puglia, che adotta l'atto dirigenziale sulla base dell'istruttoria effettuata da Puglia Sviluppo. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà le richieste di erogazione delle agevolazioni, tramite Mirweb, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto di Programma di cui al comma precedente e il cui schema è disponibile sul sito www.sistema.puglia.it.
5. Le richieste di erogazione sono redatte utilizzando gli appositi moduli forniti dalla Regione Puglia e disponibili sul sito www.sistema.puglia.it.

Art. 16 – Monitoraggio

1. La Regione e Puglia Sviluppo si riservano di svolgere interlocuzioni, verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
2. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'ultimazione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.
3. All'interno dell'osservazione degli effetti attesi dalla programmazione POR Puglia FESR 2014-2020 sulle diverse tematiche ambientali, per consentire il popolamento degli indicatori del Sistema di Monitoraggio Ambientale, l'impresa beneficiaria ha l'obbligo di rendersi disponibile ad eventuali richieste di informazioni e di dati, all'uopo necessarie.
4. Il beneficiario è tenuto ad illustrare, con relazione allegata alla dichiarazione di completamento dell'investimento, i risultati ottenuti nell'ambito del progetto realizzato sotto i menzionati profili e le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto a quanto prospettato in sede di proposta progettuale approvata. Tale relazione sarà oggetto del successivo controllo regionale.

Art. 17 – Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

1. È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L'applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
2. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
 - a) dal soggetto concedente;
 - b) dagli uffici regionali;
 - c) dal giudice con sentenza;
 - d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
 - e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.





UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

3. Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.
4. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
5. In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.
6. Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.
7. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
8. Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.
9. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
10. Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28.

Art. 18 – Revoche

1. Le agevolazioni sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte al Soggetto Beneficiario, dalla Regione nei casi previsti dall'articolo 9 del Regolamento regionale.
2. Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all'investimento per cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a. per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
 - b. sia variata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista. Le agevolazioni sono, altresì, interamente revocate anche in caso di delocalizzazione così come definita al precedente articolo 5, comma 2 e comma 3 del medesimo articolo. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto;
 - c. per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, qualora l'esito della valutazione della Relazione Finale da parte dell'esperto evidenzi il mancato rispetto ex-post delle condizioni di ammissibilità al finanziamento;
 - d. non siano rispettate le condizioni di ammissibilità definite dal Regolamento regionale e dal presente Avviso per la presentazione delle istanze di accesso fino alla data di erogazione finale del contributo;





UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

- e. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie;
 - f. non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - g. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
 - h. non sia stata osservata la "clausola sociale" (di cui all'articolo 17 del presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
 - i. siano apportati mezzi finanziari esenti da qualunque aiuto pubblico in misura inferiore a quella necessaria alla copertura degli investimenti previsti, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 10 del Regolamento regionale;
 - j. non sia rispettato l'obbligo del mantenimento e dell'incremento occupazionale nell'esercizio a regime e per n. 3 esercizi solari successivi;
 - k. non siano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell'intervento;
 - l. sia modificato, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della "Classificazione delle attività economiche ATECO 2007" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
 - m. qualora senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
 - n. il Soggetto Beneficiario non trasmetta alla Regione, nei termini indicati dalla stessa, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e pagate nonché la relazione di cui al precedente art. 16, comma 4;
 - o. il Soggetto Beneficiario non consenta, nei modi e nei termini previsti dal Contratto di Programma i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato;
 - p. il Soggetto Beneficiario abbia gravemente violato specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - q. gli investimenti non vengano ultimati entro il termine previsto dal Contratto di Programma e da eventuali proroghe autorizzate;
 - r. il Soggetto Beneficiario realizzi interamente l'investimento oggetto di agevolazione con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano".
3. I Soggetti Beneficiari accettano di essere inclusi nell'elenco dei beneficiari, nel quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse. In caso di rifiuto da parte dei Soggetti Beneficiari, gli stessi saranno considerati rinunziatari dell'agevolazione, che pertanto verrà revocata.
4. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a., b., g., h., p. del comma 2.
5. Le agevolazioni sono revocate parzialmente al Soggetto Beneficiario al verificarsi anche di una sola delle condizioni sottoelencate:
- a) qualora gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dalle immobilizzazioni del beneficiario e dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento; per le PMI il termine suddetto è di cinque anni in relazione alle opere murarie e assimilate e ai beni immateriali agevolati e di tre anni per i restanti investimenti. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile;
 - b) qualora il programma non venga ultimato entro i previsti termini;



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

- c) qualora la violazione della "clausola sociale" comporti la revoca parziale delle agevolazioni (art. 17 comma 3).
- d) qualora, a partire dal quarto anno dopo l'esercizio a regime e, comunque, a partire dal quarto anno successivo all'esercizio a regime e fino al quinto anno successivo alla data di completamento dell'investimento, l'impresa beneficiaria, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca il livello occupazionale in misura superiore al 10 per cento, il beneficio è revocato in misura proporzionale a tale riduzione;
- e) limitatamente agli importi di cui al precedente art. 11 comma 5 qualora non risultino realizzate le attività o rispettate le condizioni previste per la concessione delle premialità, limitatamente alla quota incrementale come prevista.
6. Nell'ipotesi sub a) del precedente comma 5, la revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, il Soggetto Beneficiario comunica tempestivamente alla Regione l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine.
- Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine comporti il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.
7. Nell'ipotesi sub b) del precedente comma 5, la revoca delle agevolazioni è commisurata all'ammontare delle agevolazioni corrispondenti agli investimenti non realizzati entro i termini previsti e sempre che i minori investimenti non determinino il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, tanto che, nel caso, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.
8. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del contributo concedibile e le maggiori agevolazioni eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca parziale è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto.

Art. 19 – Variazioni al programma approvato

1. Come indicato nell'art. 7 comma 2 del Regolamento regionale e s.m.i., il progetto ammesso alle agevolazioni, salve cause di forza maggiore, non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
2. Non sono considerate modifiche e variazioni soggette ad autorizzazione:
 - modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
 - sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, che non alterano la funzionalità dei beni di investimento;
 - con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.
3. Le variazioni riguardanti il progetto ammesso e non rientranti nelle casistiche di cui al comma precedente vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
4. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

Art. 20 – Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

REGIONE PUGLIA

Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese.

Corso S. Sonnino, 177 – 70121 Bari

Responsabile del procedimento: Fedora Palmisano.





UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Art. 21– Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27/04/2016, la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, la Regione si avvale del supporto operativo di Puglia Sviluppo S.p.A., che interviene in qualità di Responsabile del trattamento per la gestione delle attività connesse alla disamina della domanda di ammissione alle agevolazioni. Le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. Per dare corso a quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati dai dipendenti della Regione Puglia, nonché di Puglia Sviluppo, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e comunicati ad altri enti terzi, che prendono parte ai processi operativi, o in ottemperanza a specifici obblighi di legge.
2. Laddove l'impresa proponente risultasse beneficiaria del finanziamento, le informazioni riferite all'impresa, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sul sito internet www.sistema.puglia.it, sul sito istituzionale della Regione Puglia – sezione Amministrazione Trasparente e sul portale del POR Puglia 2014-2020 in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria (Reg. UE 1303/2013), nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.).
3. Per avere maggiore chiarezza di quanto riferito nonché per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.196/2003 (Testo Unico – Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari.
4. Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), le imprese beneficiarie si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

PER INFORMAZIONI:

Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Corso Sonnino, 177, 70121 Bari.

PEC: contrattidiprogramma.regione@pec.rupar.puglia.it; contrattidiprogramma.pugliasviluppo@pec.rupar.puglia.it.

Siti internet: www.regione.puglia.it; www.sistema.puglia.it; www.pugliasviluppo.eu.

I moduli e gli allegati del presente Avviso sono resi disponibili sul sito www.sistema.puglia.it.

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA ...23... FOG.

LA DIRIGENTE
(avv. Gianna Elisa Berlucchi)

